

Vers. 1.0 - Aggiornamento al 25.09.2018

F.A.Q.

D(1): **Figura del tecnico abilitato.** All'art. 16, comma 2, lettera b), punto 5) il bando riporta la necessità di giustificare la presentazione di un unico preventivo per l'acquisto di attrezzature specifiche con una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato. Potremmo avere una definizione di cosa si intende con il termine tecnico abilitato?

R: Per tecnico abilitato si intende un soggetto iscritto nell'Albo/Ordine/Collegio professionale di riferimento.

D(2): Remunerazione delle aziende agricole per contributi in natura: le modalità ai punti 1) e 2) dell'art. 14 sono alternativi o possono essere presentati entrambi?

R: Al comma 2 dell'articolo 14 viene indicata una tariffa oraria di riferimento da utilizzare per il computo della spesa documentata e quantificata come indicato al comma 1.

D(3): Presentazione di preventivi per la realizzazione di un investimento materiale, la cui definizione è oggetto della proposta stessa: la proposta prevede tra le prime attività progettuali la definizione nel dettaglio degli elementi per la progettazione e la realizzazione di un prototipo. Questo implica che in fase di stesura della proposta della seconda fase, alcuni dettagli non possono essere noti ancora con precisione, perché sono di fatto degli output di progetto. Al contempo, però, essi sono necessari per presentare dei preventivi di spesa. Ci si riferisce a titolo di esempio ai materiali con cui sarà realizzato il prototipo, che saranno stabiliti proprio in risposta a quanto emergerà nel corso delle prime fasi del progetto e che influenzano significativamente la stima del preventivo. Come possiamo conciliare la necessità di presentare i preventivi con la flessibilità che è ancora necessaria in attesa che il progetto stesso fornisca delle risposte sui dettagli della progettazione/realizzazione?

R: La prima fase del bando serviva proprio a questo scopo, a definire con maggior dettaglio le esigenze per l'attuazione del progetto di innovazione nella seconda fase. Per quelle iniziative che non hanno ricevuto un finanziamento per la realizzazione della prima fase, questo percorso diventa ovviamente più arduo. I costi devono essere preventivati prima della presentazione della domanda ed allegati alla stessa. Si ricorda la possibilità di presentare nel corso della realizzazione del progetto, l'eventuale richiesta di variante conseguente ad un cambiamento nei costi inizialmente preventivati, come indicato agli artt. 26 e 27 del bando.

D(4): **Offerte per l'acquisto di materiali di consumo**: alcuni fornitori operano solamente online. In questi casi è possibile presentare come offerta lo screen-shot (e.g. in forma di pdf) del carrello di acquisto?

R: Il preventivo potrebbe essere presentato anche attraverso documentazione ottenuta da pagine web, purché siano presenti tutti gli elementi necessari alla sua valutazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del bando (dati completi/carta intestata ditta fornitrice, descrizione bene, prezzo complessivo, durata validità del preventivo, corretta intestazione al richiedente, ecc.). In considerazione, dunque, della difficoltà per l'ottenimento un preventivo con simili caratteristiche tramite siti web, si consiglia di avvalersi direttamente delle ditte fornitrici.

D(5): **Contributi in natura di carattere agronomico**: una volta presentato nella domanda di aiuto il computo metrico relativo all'operazione preventivata e dimostrata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 comma 1, lettere a), b), c), f), in fase di rendicontazione non è necessario portare alcuna documentazione comprovante, è corretto?

R: In sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e saldo, i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati.

È comunque prevista, all'articolo 28, la presentazione di una tabella riepilogativa delle ore prestate nel caso di lavoro da parte dell'imprenditore agricolo, sottoscritta dall'imprenditore stesso.

D(6): Presentazione di preventivi per la realizzazione di un investimento materiale: per alcuni materiali di consumo il soggetto partner ha già effettuato una gara per la fornitura e quindi per ciascuno di essi è stato individuato già il fornitore. Nell'ipotesi sia necessario acquistare uno di questi materiali di consumo, è possibile allegare la documentazione relativa alla gara già effettuata per giustificare la scelta del fornitore?

R: Sì, purché siano presenti e rispettati tutti gli elementi previsti dall'articolo 16 del bando, quali ad esempio, il periodo di validità del preventivo.

D(7): **Preventivo per spese notarili**: il soggetto partner interessato dalla Misura all'inizio del 2018 ha effettuato una gara per la selezione del notaio e ha riscontrato serie difficoltà a ottenere dei preventivi: su 5 notai invitati solo 1 ha presentato un'offerta. A fronte di questa considerazione, sono a chiedere se si può utilizzare la documentazione di questa precedente gara per la presentazione della domanda a valere sulla Misura 16.1.1

R: Nel caso in cui la prestazione richiesta sia la stessa e il periodo di validità del preventivo risulti compatibile con il progetto, il preventivo è da ritenersi valido.

D(8): **Fascicolo aziendale**: l'Avviso 16.1 all'art. 7 impone che i "soggetti che compongono il GO costituiscano il proprio fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1/12/1999, n. 503", ma non troviamo menzionato l'obbligo di creare i legami associativi tra i componenti del GO; deduciamo quindi che non bisogna creare i legami associativi, è corretto?

R: No, è necessario creare i legami associativi se vi è un nuovo accordo di cooperazione.

D(9): **Partner.** È possibile inserire nel Gruppo Operativo un partner che non sosterrà delle spese per la realizzazione del progetto di innovazione? L'avviso non prevede la tipologia del partner associato; è possibile comunque prevedere la partecipazione alle attività di un soggetto al di fuori del GO, come partner progettuale?

R: È possibile la partecipazione nel GO di un partner che non sosterrà spesa rendicontabile. Sarebbe opportuno indicare chiaramente il coinvolgimento del partner nelle attività progettuali. La figura del partner "associato" non è stata prevista nel bando, che ha come obiettivo quello della creazione di partenariati, quali i GO, che si occupino di realizzare progetti di innovazione.

D(10): **Spese di personale**. Per la rendicontazione delle spese di personale di un'azienda agricola si deve considerare il costo annuo dell'anno precedente e dividerlo per il coefficiente 1720, come previsto dall'art. 14 lettera b) del bando, oppure si può usare la retribuzione effettiva da CCNL operai agricoli moltiplicata per le ore effettivamente lavorate?

R: La metodologia da utilizzare è quella indicata dall'articolo 14. Il costo annuo può essere aggiornato, ove possibile, oppure si può utilizzare il costo orario indicato in fase di presentazione della domanda.

D(11): **Accordo di Cooperazione**. Il bando prevede all'art. 7 comma 9 che il testo dell'accordo di cooperazione sia redatto secondo lo schema dell'allegato A con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 14. A tale proposito si chiede cortesemente di sapere se tali articoli possano essere integrati e/o adattati alle esigenze?

R: L'art. 7 comma 9 parla di redigere l'Accordo seguendo lo "schema" allegato al bando. Non deve necessariamente rimanere inalterato. Quanto disposto nell'articolo va, infatti, interpretato come obbligo di previsione degli elementi e delle responsabilità trattati negli articoli 7, 8 e 14 all'interno dell'Accordo di Cooperazione, mentre il contenuto specifico può essere liberamente concordato, integrato e/o adattato tra gli aderenti.

Errata corrige refusi nel bando

Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

•••

- 3. Il capofila ha il ruolo di rappresentante di tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di gestione del PSR, del Servizio competitività sistema agro alimentare e dell'Organismo Pagatore AGEA o suo delegato. Nel caso di GO già costituito con soggettività giuridica il capofila corrisponde al rappresentante legale dello stesso.
- 4. Il partenariato del GO, così come risultante alla conclusione della prima fase del bando, può essere completato in questa fase con l'integrazione di ulteriori soggetti tra i seguenti:
- a) imprese agricole e forestali in forma singola, associata o cooperativa;
- b) consorzi, società consortili e cooperative;
- c) imprese del settore agroalimentare;
- d) organizzazioni professionali;
- e) soggetti del settore della ricerca (università, enti e organismi di ricerca o sperimentazione, ricercatori, fondazioni e associazioni di ricerca riconosciute);
- f) consulenti;
- g) formatori.
- 4. 5. Il GO è, in ogni caso, composto da un minimo di due soggetti, tra cui obbligatoriamente almeno una delle imprese di cui alla lettera a) o alla lettera c), nonché da almeno un soggetto di cui alle lettere e), f) e g), del comma precedente.
- 5.6. Le imprese che compongono il GO sono in possesso dei seguenti requisiti:

•••

La numerazione dei commi prosegue di conseguenza.

Articolo 16 - Congruità e ragionevolezza dei costi

Articolo 16 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno devono essere congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene come di seguito:

...

b) per le spese di personale interno, di cui all'articolo 11 13, comma 2, lettera c),

•••

2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei **costi diretti e specifici dei progetti di innovazione per investimenti** di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), punti 1, 2 e 3, viene effettuata sulla base della seguente documentazione presentata secondo le modalità previste dall'articolo 19:

...

- c) per le **spese generali**, in assenza di preziari di cui alla lettera a), punto 3 la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2, lettera c) comma 1, lettera a);
- d) per i costi per **investimenti immateriali**, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2, lettera c) comma 1, lettera a);

...

Articolo 19 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il capofila, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entro il **1 ottobre 2018**, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata della documentazione di cui all'articolo $\frac{16}{20}$, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it.

...

3. Il beneficiario GO presenta, ai sensi dei commi precedenti...